

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3852 del 25/07/2018
Oggetto	DPR 59/2013 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DITTA ATAS SRL DI LUZZARA
Proposta	n. PDET-AMB-2018-3853 del 17/07/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno venticinque LUGLIO 2018 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.15595/2018

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta **"ATAS Srl"** - **Luzzara**.

LA DIRIGENTE

Visto l'art. 16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta **"ATAS Srl"**, avente sede legale e stabilimento in Comune di **Luzzara – Via Nazionale n.212 – Loc. Codisotto** - Provincia di Reggio Emilia, concernente l'impianto per l'attività di **produzione prodotti chimici e detergenti per auto**, acquisita agli atti ARPAE con prot.n.PGRE/6226 del 17/05/2018 e successive integrazioni acquisite in data 17/07/2018.

Preso atto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06;
- proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali, inclusive delle acque reflue domestiche ai sensi del D. Lgs. 152/06;
- comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Vista la relazione tecnica dell'ARPAE - Servizio Territoriale - Distretto Nord, Scandiano e Castelnovo né Monti con atto n.prot.PGRE/7926 acquisito in data 21/06/2018;

Visto il parere favorevole espresso dal Comune di Luzzara con atto acquisito in data 31/05/2018 al prot. PGRE/6966;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/13 per l'impianto della Ditta **"ATAS Srl"** ubicato nel comune di **Luzzara – Via Nazionale n.212 – Loc. Codisotto** - Provincia di Reggio Emilia, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06.
Acqua	Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali, inclusive delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale ai sensi del D. Lgs. 152/06
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che la presente sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE con DET-AMB-2016-1051 del 15/04/2016;

3) che le condizioni e prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06.

- Allegato 2 – Scarico delle acque reflue industriali, inclusive delle acque reflue domestiche, in corpo idrico superficiale;

- Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive.

7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta “**ATAS Srl**” è autorizzata a modificare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall’attività di **produzione prodotti chimici e detergenti per auto** nell’impianto ubicato in Comune di **Luzzara – Via Nazionale n.212 – Loc. Codisotto** - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

EMISSIONE N.27 – ASPIRAZIONE GENERALE REPARTO DETERGENTI – LOCALE 1B
EMISSIONE N.28 – ASPIRAZIONE SERBATOI ISOESANO
EMISSIONE N.29 – ASPIRAZIONE BUNKER GPL

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall’art.269 comma 6) del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Trasmissione, entro 15 giorni dalla data di messa a regime dei dati relativi alle emissioni **(3 campionamenti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata)** tramite PEC ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente.

Ai sensi dell’art.269 comma 6) del D.Lgs n.152 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **18 Settembre 2018** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **25 Settembre 2018**.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, **è prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell’ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l’impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell’impianto e agli autocontrolli delle emissioni, all’ARPAE Servizio Territoriale competente è tenuto ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all’ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni e alle altre Autorità.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E17	ASPIRAZIONE GENERALE DEPOSITO MATERIE PRIME – COMPARTO 3/B	3000	Oltre il colmo del tetto	24	COV (Come C-Tot)	< 50	
E18	ASPIRAZIONE GENERALE REPARTO MESCOLATORI – COMPARTO 4/B	1800	Oltre il colmo del tetto	24	COV (Come C-Tot)	< 50	
E19	ASPIRAZIONE REP. CONFEZIONAMENTO AEROSOL – COMPARTO 4/A 4 LINEE	11400	Oltre il colmo del tetto	8	COV (Come C-Tot)	< 50	
E20-E21	SFIATO RIEMPITRICE – LOCALE 4 A CONFEZIONAMENTO AEROSOL	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06.					
E22÷E25	CALDAIA RISCALDAMENTO LOCALI	Tale emissione non è sottoposta ad autorizzazione tuttavia l'Azienda è tenuta a rispettare quanto indicato al Titolo II del D.Lgs.152/06 e s.m.i.					
E26	CONTROLLO QUALITA' BONIFICA ARIA AMBIENTE (RICAMBIO ARIA BOX CAMPIONAMENTO)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06.					
E27	ASPIRAZIONE GENERALE REPARTO DETERGENTI – LOCALE 1B	14000	Oltre il colmo del tetto	6	COV (Come C-Tot)	< 50	
E28	ASPIRAZIONE SERBATOI ISOESANO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs.152/06.					
E29	ASPIRAZIONE BUNKER GPL	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs.152/06.					

1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate e dei COV (come C-Tot) devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente.

2) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale per le emissioni n.17 – 18 – 19 - 27.

3) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.

4) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato

alla domanda in oggetto acquisita agli atti con prot.n.6226 del 17/05/2018 e successive integrazioni acquisite in data 17/07/2018.

5) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.

6) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.

7) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

8) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

In caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;
2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;
- b) dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta è tenuta ad effettuarne il primo autocontrollo entro 30 (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

Allegato 2 – Scarico delle acque reflue industriali, inclusive delle acque reflue domestiche, in corpo idrico superficiale

- la Ditta svolge attività di produzione di detergenti industriali tramite la miscelazione di materie prime in polvere o liquide;
- la richiesta di autorizzazione si riferisce a 2 distinti punti di scarico in corpo idrico superficiale indicati in planimetria con il numero 1 e 2;
- i reflui dello scarico n. 1 provengono dall'edificio 1 e sono costituiti da:
 - reflui industriali derivanti dal lavaggio dei filtri e delle resine utilizzati per il trattamento dell'acqua prelevata da pozzo;
 - reflui domestici di 3 servizi igienici, di cui 2 trattati con vasca Imhoff e filtro anaerobico e uno trattato con vasca Imhoff e impianto a fanghi attivi ad aerazione prolungata;
 - acque meteoriche provenienti dall'area cortiliva;
- i reflui dello scarico n. 2 provengono dagli edifici 2 e 3 e sono costituiti da:
 - reflui industriali, trattati con impianto di disoleazione, provenienti dai condensatori a servizio dei compressori;
 - reflui domestici trattati da una fossa Imhoff e filtro anaerobico;
 - acque meteoriche provenienti dall'area cortiliva;
- le acque utilizzate per il lavaggio di mescolatori e attrezzature vengono raccolte in vasche interrato e smaltite come rifiuti;
- il quantitativo di acqua scaricata è di circa 950 m³/anno, di cui circa 10 m³ derivanti dalla condensa dei compressori e circa 900 m³ acque di rigenerazione;
- l'approvvigionamento idrico è da pozzo dotato di contatore;
- il corpo recettore delle acque di scarico è il Canale Po Vecchio;

Prescrizioni

- 1) Gli scarichi 1 e 2 devono essere conformi ai limiti previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06.
- 2) I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo.
- 3) E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.
- 4) E' vietato effettuare lavaggi di attrezzature o cisterne in aree collegate alla rete fognaria che scarica in acque superficiali.
- 5) Nel caso di malfunzionamento delle reti di raccolta o dell'impianto di depurazione, dovrà essere immediatamente interrotto lo scarico dei reflui in acque superficiali per il tempo necessario a ripristinare la corretta funzionalità, ne dovrà essere data immediata comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, ARPAE Servizio Territoriale e al Consorzio di Bonifica, indicando anche i tempi per il ripristino, e dovranno essere messi in atto i sistemi previsti dalla ditta in caso di emergenza; a tale scopo dovrà essere installato a valle dell'impianto di trattamento o della rete fognaria dei reflui idoneo sistema di chiusura e previsto il conferimento dei reflui a ditte autorizzate.
- 6) Dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo degli impianti di trattamento, conservando e tenendo a disposizione degli organi di controllo la documentazione relativa agli interventi di manutenzione effettuati presso l'impianto.

- 7) Dovranno essere effettuati periodici controlli e manutenzioni alle vasche nelle quali confluiscono le reti fognarie interne ai capannoni al fine di verificarne la tenuta. Il contenuto delle vasche, se non riutilizzato nel ciclo produttivo, dovrà essere gestito nel rispetto della normativa vigente in materia di rifiuti.
- 8) I fanghi e i rifiuti liquidi prodotti dovranno essere conferiti a ditta autorizzata al loro trattamento e/o smaltimento ai sensi del D. Lgs. 152/06.
- 9) I punti individuati per il controllo degli scarichi devono essere predisposti e attrezzati con pozzetto di ispezione e prelievo idoneo a garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA. Il pozzetto deve essere facilmente identificabile.
- 10) Dovrà essere effettuato almeno 1 autocontrollo all'anno sulle acque scaricate nel punto 1 per la ricerca dei parametri caratteristici, riferiti a un campione medio composito prelevato nell'arco delle 3 ore, che dovrà evidenziare la conformità ai seguenti parametri previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06: pH, solidi sospesi totali, COD, BOD5, cloruri, azoto ammoniacale, azoto nitroso, azoto nitrico.
- 11) Dovrà essere effettuato almeno 1 autocontrollo all'anno sulle acque scaricate nel punto 2 per la ricerca dei parametri caratteristici, riferiti a un campione medio composito prelevato nell'arco delle 3 ore, che dovrà evidenziare la conformità ai seguenti parametri previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06: pH, COD, BOD5, idrocarburi totali.
- 12) I certificati di analisi dovranno essere conservati ed essere consultabili presso lo stabilimento al fine di eventuali controlli nel corso di sopralluoghi o a richiesta da parte degli agenti accertatori.
- 13) Dovrà essere garantito il deflusso delle acque reflue scaricate nel corpo recettore, che dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.
- 14) Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni, con particolare riferimento a quella del Consorzio di bonifica, di cui necessita la rete fognaria dello stabilimento industriale, depuratore e scarico ai sensi della normativa vigente, inclusi eventuali titoli abilitativi per la loro realizzazione.
- 15) Entro il 31 gennaio di ogni anno dovranno essere comunicati all'ARPAE i volumi di acqua prelevati nel precedente anno solare.

- Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Dal documento di valutazione di impatto acustico allegato, redatto e firmato da tecnico competente in acustica ambientale emerge che l'installazione dei nuovi impianti tecnologici di aspirazione aria oggetto della domanda non comporterà superamenti dei valori limite di immissione previsti dalla normativa vigente durante il periodo diurno.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.